

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Statale d'Istruzione Superiore

«L. CALAMATTA»¹

con Sezioni di Istituti Tecnologici, I.P.S.I.A. e Corsi Serali

(Istituto Tecnico Trasporti e logistica e Istituto Tecnico Costruzione, Ambiente e Territorio)

Via Antonio da Sangallo, 3 - 00053 Civitavecchia ☎ 06121127925 ☎ 0667663912

Cod. Min. RMIS06600P

Cod. Fiscale. 83003980584

RMIS06600P@PEC. ISTRUZIONE.IT - ✉ rmis06600p@istruzione.it - 🌐 www.isiscalamatta.gov.it



Deutsches Register
1511901011208
10/050142



A.P. Civitavecchia - PORTILAZO

Prot. 0014363 del 03/11/2014 ore 11:32:40

Tit. Registro: E

CONVENZIONE

Alternanza scuola-lavoro 2014/2015

(Art.4 Legge 53 del 28/03/2003 – Art. 18 Legge 196 del 24/06/1997 – Artt. 4 e 5 Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.142 del 25/03/1998)

Art. 1 – La presente Convenzione regola i rapporti tra AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Con sede legale in CIVITAVECCHIA, VIA VESPICCI SNC
P.Iva _____ C.F. 01225340585 rappresentata
da PASQUALE NOVI e ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE,
"L.Calamatta", C.F. 83003980584, rappresentato dal Dirigente Scolastico FANELLI Emanuela e
concerne il periodo di formazione e/o orientamento a favore degli studenti, da effettuarsi dal
05/05/2014 al 06/06/2014.

Art. 2 – L'esperienza di formazione professionale-culturale ha lo scopo essenziale di assicurare l'applicazione pratica dell'insegnamento dato a scuola senza che il datore di lavoro possa trarre profitto dalla presenza nell'impresa dell'alunno.

Art.3 -- Il programma dell'esperienza formativa sarà stabilito dal Responsabile dell'Azienda in accordo con il Dirigente Scolastico o con il suo delegato.

Art.4 - Il rapporto che l'Azienda intrattiene con gli alunni in formazione, ai sensi dell'art.18 comma 1 lettera d della Legge 196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 5 – I ragazzi partecipanti al progetto di Alternanza scuola-lavoro resteranno alunni dell'Istituto durante tutta la durata dell'esperienza formativa.

Art. 6 – L'Istituto nominerà un insegnante Tutor in qualità di responsabile didattico e organizzativo con l'incarico anche di monitorare il periodo di alternanza scuola-lavoro effettuando periodici controlli a seconda delle esigenze dell'Azienda e dell'alunno, il responsabile dell'Azienda

¹ Con Sistema Qualità Certificato per la "Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua"
UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 - 09 del 21/06/2004.

individuera a sua volta un funzionario Tutor , referente organizzativo dell'attività formativa degli alunni.

Art. 7 – Durante l'esperienza formativa, gli alunni saranno sottoposti alla disciplina dell'azienda, specialmente per quanto concerne l'orario di lavoro, le norme di sicurezza, di prevenzione, di igiene e di salute, che dovranno essere conformi alla legislazione in vigore (D.Lgs. 81/2008) e successive modificazioni). Eventuali diverse necessità saranno preventivamente comunicate dall'Azienda all'Istituto previa autorizzazione dei genitori: qualora gli studenti avessero occasionalmente necessità di lasciare l'Azienda prima dell'orario previsto, saranno prelevati da uno dei genitori se trattasi di minorenni.

Art. 8 – Gli alunni, durante il periodo di alternanza scuola lavoro usufruiscono:
Polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile: AIG – Benacquista Assicurazioni polizza nr. 17648, ramo 730019/21011

Art. 9 – In caso di indisciplina, il responsabile dell'impresa si riserva il diritto di porre fine all'esperienza formativa dell'alunno per difetto, dopo aver informato il Dirigente Scolastico dell'Istituto o il Tutor suo responsabile e i genitori dell'alunno, senza che ciò comporti alcuna incombenza per l'Azienda. Prima della partenza dell'alunno, il responsabile dell'impresa dovrà assicurarsi che il preavviso indirizzato al dirigente scolastico sia stato ricevuto da quest'ultimo. Se si tratta di alunno minorenne la decisione di esclusione sarà resa effettiva solo dopo accordo scritto del Dirigente Scolastico o del Tutor suo responsabile.

Art.10 – Il Dirigente Scolastico demanderà al responsabile dell'Azienda la valutazione sul lavoro degli alunni in formazione sulla base di una scheda fornita dalla scuola.


Art. 11 – Al ritorno a scuola, gli alunni redigeranno una relazione sull'esperienza formativa effettuata, copia della quale potrà essere richiesta dall'Azienda.

Civitavecchia, li

Letto approvato e sottoscritto

Il Rappresentante dell'Azienda

Il Dirigente Scolastico



MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Statale d'Istruzione Superiore

«L. CALAMATTA»¹

con Sezioni di Istituti Tecnologici, I.P.S.I.A. e Corsi Serali

Istituto Tecnico Trasporti e logistica e Istituto Tecnico Costruzione, Ambiente e Territorio)

Via Antonio da Sangallo, 3 - 00053 Civitavecchia ☎ 06121127925 ☎ 0667663912

Cod. Min. RMIS06600P

Cod. Fiscale. 83003980584

RMIS06600P@PEC.ISTRUZIONE.IT - ✉ rmis06600p@istruzione.it - 🌐 www.isiscalamatta.gov.it



A.P. Civitavecchia - PORTILAZZO

Prot. 0014363

del 03/12/2014 ore 11:32:40

Th. Registro: E

CONVENZIONE

Alternanza scuola-lavoro 2014/2015

(Art.4 Legge 53 del 28/03/2003 – Art. 18 Legge 196 del 24/06/1997 – Artt. 4 e 5 Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.142 del 25/03/1998)

Art. 1 – La presente Convenzione regola i rapporti tra AZIENDA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Con sede legale in CIVITAVECCHIA, NOLO VESPUCCI SNC
P.Iva _____ C.F. 01225340585 rappresentata
da PASQUANO NOME e ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE,
“L.Calamatta”, C.F. 83003980584, rappresentato dal Dirigente Scolastico FANELLI Emanuela e
concerne il periodo di formazione e/o orientamento a favore degli studenti, da effettuarsi dal
05/05/2014 al 06/06/2014.

Art. 2 – L'esperienza di formazione professionale-culturale ha lo scopo essenziale di assicurare l'applicazione pratica dell'insegnamento dato a scuola senza che il datore di lavoro possa trarre profitto dalla presenza nell'impresa dell'alunno.

Art.3 – Il programma dell'esperienza formativa sarà stabilito dal Responsabile dell'Azienda in accordo con il Dirigente Scolastico o con il suo delegato.

Art.4 - Il rapporto che l'Azienda intrattiene con gli alunni in formazione, ai sensi dell'art.18 comma 1 lettera d della Legge 196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 5 – I ragazzi partecipanti al progetto di Alternanza scuola-lavoro resteranno alunni dell'Istituto durante tutta la durata dell'esperienza formativa.

Art. 6 – L'Istituto nominerà un insegnante Tutor in qualità di responsabile didattico e organizzativo con l'incarico anche di monitorare il periodo di alternanza scuola-lavoro effettuando periodici controlli a seconda delle esigenze dell'Azienda e dell'alunno, il responsabile dell'Azienda

¹ Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua”
UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 - 09 del 21/06/2004.

individuera' a sua volta un funzionario Tutor , referente organizzativo dell'attivita' formativa degli alunni.

Art. 7 – Durante l'esperienza formativa, gli alunni saranno sottoposti alla disciplina dell'azienda, specialmente per quanto concerne l'orario di lavoro, le norme di sicurezza, di prevenzione, di igiene e di salute, che dovranno essere conformi alla legislazione in vigore (D.Lgs. 81/2008) e successive modificazioni). Eventuali diverse necessita' saranno preventivamente comunicate dall'Azienda all'Istituto previa autorizzazione dei genitori: qualora gli studenti avessero occasionalmente necessita' di lasciare l'Azienda prima dell'orario previsto, saranno prelevati da uno dei genitori se trattasi di minorenni.

Art. 8 – Gli alunni, durante il periodo di alternanza scuola lavoro usufruiscono: Polizza assicurativa a copertura della Responsabilita' Civile: AIG – Benacquista Assicurazioni polizza nr. 17648, ramo 730019/21011

Art. 9 – In caso di indisciplina, il responsabile dell'impresa si riserva il diritto di porre fine all'esperienza formativa dell'alunno per difetto, dopo aver informato il Dirigente Scolastico dell'Istituto o il Tutor suo responsabile e i genitori dell'alunno, senza che cio' comporti alcuna incombenza per l'Azienda. Prima della partenza dell'alunno, il responsabile dell'impresa dovra' assicurarsi che il preavviso indirizzato al dirigente scolastico sia stato ricevuto da quest'ultimo. Se si tratta di alunno minorenne la decisione di esclusione sara' resa effettiva solo dopo accordo scritto del Dirigente Scolastico o del Tutor suo responsabile.

Art.10 – Il Dirigente Scolastico demandera' al responsabile dell'Azienda la valutazione sul lavoro degli alunni in formazione sulla base di una scheda fornita dalla scuola.

Art. 11 – Al ritorno a scuola, gli alunni redigeranno una relazione sull'esperienza formativa effettuata, copia della quale potra' essere richiesta dall'Azienda.

Civitavecchia, li

Letto approvato e sottoscritto

Il Rappresentante dell'Azienda

Il Dirigente Scolastico

